

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO**

- Approvato con deliberazione n. 84/C.C. del 29.11.2007
- Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'11.12.2007 al 26.12.2007
- Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 22.01.2008 al 06.02.2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Definizione di sala da gioco – Autorizzazione d’esercizio e tipologia giochi leciti installabili	3
Art. 3 - Obblighi comuni a tutti gli esercizi che detengono apparecchi da gioco e/o intrattenimento leciti, sia a titolo di attività esclusiva che come attività accessoria	4
Art. 4 – Ubicazione, Distanze, Superficie e caratteristiche	5
dei locali adibiti a sala gioco	5
Art. 5 - Attività accessorie all’interno delle sale giochi	6
Art. 6- Rilascio, presentazione e contenuti della domanda	7
Art. 7 - Nomina del rappresentante	11
Art. 8 – Criterio di priorità per l’esame delle domande concorrenti.....	11
concernenti nuova apertura e/o trasferimento	11
Art. 9 - Obblighi del titolare	12
Art. 10 – Modifiche ai locali e/o ai giochi esistenti autorizzati.....	14
Art. 11 -	14
Età richiesta per fruire della sala da gioco.....	14
Art. 12 - Orari della sala da gioco	14
Art. 13 – Condizione per l’eventuale utilizzo degli spazi esterni e orario esercizio	15
Art. 14 - Trasferimento di gestione o di proprietà – subingresso	15
Art. 15 - Sospensione volontaria dell’attività.....	16
Art. 16 - Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione	18
e divieto di prosecuzione dell’attività.....	18
4. Viene disposto il divieto di prosecuzione dell’attività qualora, in caso di subingresso, il subentrante dia inizio all’esercizio senza aver presentato la relativa Denuncia al Comune.....	19
Art. 17 - Vigilanza e sanzioni.....	19
Art. 18 - Entrata in vigore.....	19
a) <i>Decreto Ministero Economia e Finanze 19 gennaio 2007</i>	19
b) <i>Articoli 86 e 110 del TulpS nel testo vigente al momento dell’adozione del presente regolamento...</i>	19
c) <i>Decreto Intersettoriale del 27 ottobre 2003</i>	19
d) <i>Tabella giochi proibiti</i>	19
e) <i>Circolare del Capo della Polizia n. 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005 (Stralcio in materia di licenza del Questore e tenuta registri per utilizzo e accesso Internet Point)</i>	19
f) <i>Artt. 5, 6, 7 L.R. 6/2007</i>	19
g) <i>Stralcio Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	19

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi intesa come attività esclusiva o principale.

2. Il presente regolamento non disciplina l'installazione a titolo accessorio, gestione, uso e numero di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, all'interno di attività commerciali, circoli privati, alberghi ed esercizi ricettivi, ristoranti e simili, esercizi pubblici di somministrazione in genere, nonché locali di trattenimento, per il cui esercizio si fa riferimento alla specifica disciplina in materia, nel tempo vigente. Al momento dell'adozione del presente regolamento la disciplina in materia di apparecchi e congegni automatici è quella allegata in appendice.

Art. 2 - Definizione di sala da gioco – Autorizzazione d'esercizio e tipologia giochi leciti installabili

1. Viene denominata sala giochi un locale appositamente allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono collocati apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità, che possono comprendere quelli indicati al successivo comma 5.

2. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata al rilascio della autorizzazione da parte del Responsabile Comunale dell'Area competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S., dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1997 n. 616, dell'art. 42 dello Statuto Comunale e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Le modalità di rilascio della autorizzazione e di esercizio dell'attività sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo T.U., nonché degli artt. numerati dal 180 al 195 del R.D. 06.05.1940 n.635 recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U., ed in particolare degli artt. 194 e 195, oltre che da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento.

4. L'autorizzazione rilasciata vale esclusivamente per i locali in essa indicati e ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. a) del D.P.R. 311/2001.

5. Nelle sale gioco possono essere installate le seguenti categorie di apparecchi e giochi leciti da trattenimento e abilità:

A) quelli aventi le caratteristiche indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. i quali:

☞ devono essere dotati dei NULLA OSTA e del certificato di conformità rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.M.S.).

☞ Detti nulla osta devono sempre accompagnare l'apparecchio;

☞ Ciascun apparecchio o congegno deve inoltre esser dotato di un proprio codice unico alfanumerico identificativo assegnato dall'AAMS ,

☞ Per ogni modello di apparecchio i produttori o gli importatori predispongono anche una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche che deve essere conservata unitamente al registro delle manutenzioni.

✚ Il numero di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS è stabilito attualmente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, che stabilisce quanto segue.

3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

B) quelli che, in base alla circolare N. 2/COA/DG/2003, emanata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, (A.A.M.M.S.), non sono soggetti al regime autorizzatorio dei NULLA OSTA dell'AAMS, e che sono:

- ✚ bigliardi ed apparecchi similari;
- ✚ apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (flipper. Bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e parecchi similari);
- ✚ apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (calciobalilla e apparecchi similari);
- ✚ attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo Kiddie rides" attivabili a moneta o gettone.

C) giochi leciti da tavolo (carte, dama, scacchi, giochi di società).

Art. 3 - Obblighi comuni a tutti gli esercizi che detengono apparecchi da gioco e/o intrattenimento leciti, sia a titolo di attivita' esclusiva che come attivita' accessoria

1.L'art. 110 del TULPS stabilisce il divieto di praticare **i giochi d'azzardo, ovvero quelli definiti dall'art. 721 del codice penale**, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.

2.L'art. 110 del TULPS il vieta l'uso dei videogiochi indicati al comma 6 ai minori di anni 18.

3.Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura locale, visti gli artt. 1, 9 e 100 del TULPS.

4.Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa. Devono inoltre essere pubblicizzati i costi di ciascun gioco lecito presente.

5.Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del regolamento attuativo, e dell'art. 28 del Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa, **in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati**, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è **esposta una tabella, in luogo visibile, vidimata dal Sindaco o suo delegato**, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. (*vedi allegato*)

6.La competenza alla vidimazione di tale tabella, da parte del Sindaco o funzionario Comunale Responsabile da esso nominato, è stata stabilita dall'art. 2 del **D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.**

Art. 4 – Ubicazione, Distanze, Superficie e caratteristiche

dei locali adibiti a sala gioco

1. L'ubicazione dell'esercizio dell'attività di sala giochi – sia che si tratti di nuovo insediamento o di trasferimento - è consentita solo in locali con destinazione d'uso conforme alle previsioni del P.R.G. vigente e adottato, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabilita dagli strumenti urbanistici, in osservanza delle norme del codice della strada e delle normative riguardanti l'igiene pubblica. La destinazione d'uso terziaria (cioè quella di riferimento per le sale gioco) è consentita dagli strumenti urbanistici nelle zone residenziali (B: di completamento; e C: di espansione) e nelle zone produttive D.
2. Indipendentemente dalla zona urbanistica ammessa, come elencate al precedente comma 1, E' **COMUNQUE ESCLUSA TASSATIVAMENTE LA POSSIBILITA' DI INSEDIAMENTO NEI FABBRICATI CHE GIA' COMPRENDONO O PREVEDONO LA DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE, ANCHE SE LA STESSA NON DOVESSE RISULTARE PREVALENTE.**
3. I locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia.
4. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi devono essere **dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico fruitore, separati per uomini e donne, con antibagno, ed essere adeguatamente aerati.**
5. Qualora all'interno della sala giochi venga inoltre effettuata anche la **manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande**, nei limiti consentiti dal successivo art. 5, dovrà essere inoltre previsto anche **un ulteriore servizio igienico** ad uso esclusivo degli addetti alimentaristi.¹
6. **Tutti i servizi igienici**, sia a servizio del pubblico che del personale, devono avere le **caratteristiche** conformi al vigente **Regolamento Comunale di igiene.**
7. **I requisiti indicati ai precedenti commi 5 e 6 saranno applicabili solamente se non in contrasto con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di igiene alimenti di cui al Regolamento CE 852/2004 secondo le intese e accordi che verranno recepiti e applicati a livello regionale e/o territoriale.**
8. La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50, la superficie massima è fissata in mq. 250.

¹ Cfr. nota prot. n. 56241 del 07.04.2007 – Azienda Usl, in atti, a seguito di espresso parere richiesto.

9. **L'insediamento e/o il trasferimento non è subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.**

Art. 5 - Attività' accessorie all'interno delle sale giochi

1. E' consentita l'installazione di apparecchi terminali di comunicazione utilizzabili dai clienti anche quali strumenti di gioco e di trattenimento.²

1.a) Tali apparecchiature terminali di rete, **purchè accessorie all'attività principale della sala giochi**, secondo il disposto della delibera n. 102/03 dell'Autorità garante nelle Comunicazioni, che ha modificato la precedente n. 460/00 non sono soggetti all'autorizzazione (Dia) del Ministero delle Comunicazioni di cui al D. Lgs. 259/2003, non costituendo le stesse un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalità e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza.

1.b) Gli **apparecchi** devono in ogni caso essere **conformi** alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete.

1.c) Il titolare della sala giochi che mette a disposizione anche **INTERNET** deve però munirsi del prescritto **NULLA OSTA rilasciato della Questura, e curare la tenuta degli appositi registri delle persone che effettuano gli accessi**, stante il disposto della normativa antiterrorismo prevista nell'art. 7 della legge 155 del 31 luglio 2005 e come da Circolare del Capo della Polizia n. **557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005**, che stabilisce tale obbligo fino al 31 dicembre 2007, salvo eventuali ulteriori interventi legislativi in tal senso.

1.d) L'attività di internet point, se esercitata, anche a titolo accessorio, è soggetta agli adempimenti amministrativi, verso il Comune, di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 6/2007³

2. Nelle sale giochi è consentita la **somministrazione** di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2003, purchè la superficie ad essa destinata non superi il 25% di quella complessiva del pavimento in cui sono installati i giochi (escludendo quindi quella

² Cfr. nota prot. n. 0028763 del 07.05.207 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in atti, a seguito di espresso parere richiesto.

³ ³ LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

relativa ai servizi igienici, depositi, uffici, etc.) e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.

3. L'attività di **somministrazione** accessoria è soggetta alla preventiva presentazione al Comune di **Dichiarazione di Inizio Attività** ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e dell'art. 24, comma 2, lett. b) del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 73 del 29.09.2005⁴ – trattandosi di attività esclusa dalla programmazione contingentata – **purchè sussistano tutti i requisiti e presupposti stabiliti sia alla L.R. 14/2003**, tra cui i requisiti igienico sanitari ed il requisito professionale di cui all'art. 6 della medesima, coordinato con le modifiche apportate dall'art. 3 comma 2 della già citata L.R. 6/2007.

4. Resta inteso che la sussistenza dei **requisiti igienico sanitari** è soggetta a preventiva **procedura di Notifica e registrazione**, ai sensi del **Regolamento CE 852/2004**, con la quale l'interessato (Operatore Sanitario Alimentare) dovrà dichiarare anche la sussistenza dei requisiti igienico sanitari indicati al precedente articolo 4, commi 4 e 5, solamente se questi non risulteranno essere in contrasto o in aggravio ai requisiti generali già stabiliti dalla disciplina comunitaria.

5. Relativamente all'attività di somministrazione, il titolare deve altresì osservare le disposizioni indicate al successivo articolo **10** del presente regolamento.

10. E' consentita l'installazione di **apparecchi automatici** per la **vendita** esclusivamente di **bevande analcoliche**, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia dal D.Lgs. 114/1998.

11. E' consentita l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate.

Art. 6- Rilascio, presentazione e contenuti della domanda

1. L'autorizzazione per l'**apertura e/o trasferimento** di una Sala Giochi è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente.

2. L'interessato deve presentare domanda in bollo su apposito fac/simile predisposto dall'Ufficio comunale competente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90. Il procedimento di conclude entro il termine di 90 giorni durante i quali il competente servizio comunale provvede ad acquisire tutti i pareri necessari relativi ai vari endoprocedimenti da attivare. Qualora il procedimento debba essere interrotto per carenze documentali, il termine di conclusione riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

4. La domanda deve indicare gli elementi sottoindicati, utilizzando la forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ove consentito ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. in

⁴ **REGOLAMENTO RECANTE NORME SUL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (Legge Regionale 14/2003).**

materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000. Il possesso dei requisiti soggettivi sarà accertato d'ufficio sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della *legge 4 gennaio 1968, n.15*, dall'articolo 10-bis della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e dall'articolo 18 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*. . Quando siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione in forma di DSC o DSAN, si deve dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con rilevazione della sussistenza di presupposti probatori per il reato punito dall'art. 483 del Codice Penale.

a. **Per unico titolare:** Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.

b. **Per Società:**

1. generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale e denominazione, finalità, oggetto sociale, numero di Partita I.V.A.;

2. data ed estremi di registrazione dell'Atto Costitutivo;

3. numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla Camera di Commercio;

c. **Per tutti:**

1. possesso dei requisiti morali e assenza di cause ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 e 131 del TULPS;⁵ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni; che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965. (*Per le società dovrà essere allegata dichiarazione antimafia*);

➤ ⁵ **art. 11: debbono essere negate**

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **possono essere negate** a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, **devono** essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. Esse **possono essere revocate** quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

➤ **Art. 12: obbligo di provvedere all'istruzione dei fanciulli a termini delle leggi vigenti.**

➤ **Art. 92:** oltre a quanto previsto dalle precedenti lettere, le autorizzazioni di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

2. possesso del requisito professionale stabilito dall'art. 6 della L.R. 14/2003, necessario in caso si intenda effettuare anche la somministrazione accessoria di alimenti e bevande, da dichiarare nell'apposita e separata Denuncia di Inizio Attività utilizzando la modulistica a tal fine disponibile in Comune. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione;⁶
 3. ubicazione dell'esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo;
 4. indicazione della destinazione d'uso del locale, desumibile dal certificato di abitabilità usabilità dei locali rilasciato dal Comune;
 5. indicazione della superficie totale del locale, distinta con le varie metrature adibite a installazione dei giochi, servizi igienici, depositi e/o magazzini, uffici, **eventuale somministrazione**;
 6. dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi;
 7. Nel caso di capienza superiore a 100 posti, dovrà dichiarare gli estremi del Certificato di Prevenzione Incendi ottenuto e la data di scadenza (*att. 83 D.M. 16/02/1982*), oppure presentare contestualmente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune la domanda ai fini dell'ottenimento del preventivo parere sul progetto, da parte del Comando VV.FF;
 8. *dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione allo scarico, oppure dichiarazione di avvenuto allacciamento alla pubblica fognatura al momento della costruzione dei locali*;
 9. dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala da gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.) dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. del D.P.R. 773/31.
5. Alla domanda di cui al comma 1, dovrà essere **allegata**, inoltre, la seguente **documentazione**:
- a. Planimetria dei locali, in 4 copie ed in scala 1:100 con evidenziata l'esatta individuazione del numero civico e della zona destinata all'attività di sala da gioco, tipologia dell'area prospiciente all'accesso (strada, marciapiede, area privata, parcheggi), dei relativi servizi igienici, la percentuale della superficie

a) ⁶ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/2003 al registro esercenti commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica. Tale requisito può essere fatto valere solamente fino al 10 agosto 2008.

destinata all'eventuale **somministrazione** di alimenti e bevande a titolo accessorio, ogni altro locale di accesso al pubblico con relativa superficie, locali non aperti al pubblico (ivi compresi depositi e/o altro), accessi, uscite e collegamenti esterni;

b. In caso di **somministrazione** di alimenti e bevande nell'ambito dell'attività, dovrà essere inoltre **fornita, una ulteriore e specifica planimetria del locale/area** a tal fine destinata, sempre in 4 copie ed in scala 1:100, completa di **lay-out delle attrezzature**, accompagnata da **relazione tecnica e gestionale** descrittiva degli impianti produttivi, delle lavorazioni e/o manipolazioni delle materie prime utilizzate e del ciclo di lavorazione.⁷

c. Documentazione comprovante la **disponibilità dei locali**, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;

d. **Documentazione di valutazione previsionale dell'impatto acustico**, ex art. 2 L. 447/1995, richiesta ai sensi degli artt. 1 e 6 D.G.R. 673/2004, e con riferimento all'art. 10 L.R. 15/2001 nonché art. 8, co. 2 L. 447/1995), redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che i dispositivi di gioco e gli impianti tecnologici (quelli posti all'esterno se previsti) necessari allo svolgimento dell'attività siano rispettosi dei limiti di rumore di immissione (assoluti e differenziali) e di emissione indicati dalla classe acustica dell'area alla quale appartiene l'insediamento. La documentazione dovrà rispondere per contenuti a quanto indicato dalla **Deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2004 n. 673** "Criteri tecnici per redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico" (BUR N. 54 del 28.04.2004). Qualora si preveda che l'attività possa produrre valori di emissione ed immissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge, tale documentazione deve inoltre contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.⁸

e. Certificazioni di conformità degli impianti elettrici e termosanitari.

f. Eventuale dichiarazione a firma di un tecnico abilitato da cui risulti garantita la solidità del locale in cui sono collocate le apparecchiature, in rapporto al sovraccarico.

g. Eventuale copia del C.P.I. già ottenuto o in corso di ottenimento, qualora necessario.

6. Ricevuta la documentazione, il Comune provvederà ad inoltrarla ai vari Enti terzi per l'acquisizione dei pareri necessari sotto tutti i profili, oltre che al Servizio di Polizia Municipale per quanto di competenza.

7. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio.

8. La verifica del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. T.U.L.P.S. R.D. 635/40) e del DM n. 564/1992, saranno preliminarmente

⁷ Cfr. Nota prot. n. 56241 del 07.04.2007 – Azienda Usl, in atti, a seguito di esposto parere richiesto

⁸ Cfr. Nota prot. n. PGB0/2007007179 del 02.05.2007, ARPA Distretto di Pianura, in atti, a seguito di esposto parere richiesto

verificati in sede di esame del progetto e successivamente, a lavori ultimati, dal Servizio di Polizia Municipale.

9. Per ogni nuova sala giochi dovrà essere prevista la dotazione minima di parcheggi previsti dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti.

10. Per quanto concerne il numero e tipo di giochi che si intendono installare, l'interessato dovrà presentare separata ed apposita Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, in armonia con le vigenti specifiche normative in materia. **L'interessato potrà installare i giochi in numero compatibile alla superficie a tal fine riservata all'interno dei locali, così come indicata nella apposita planimetria, fatto salvo il non superamento del limite stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007.**

Art. 7 - Nomina del rappresentante

1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS medesimo.

2. Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio.

3. Il Comune, compiuti d'ufficio gli accertamenti necessari, provvede a rilasciare apposita comunicazione di accettazione alla nomina del rappresentante.

4. Il rappresentante provvede alla gestione dell'esercizio in nome e per conto del titolare e può compiere tutto gli atti e tutte le operazioni che spettano al titolare della licenza.

Art. 8 – Criterio di priorità per l'esame delle domande concorrenti concernenti nuova apertura e/o trasferimento

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla data di apposizione del protocollo generale dell'amministrazione precedente.

2. Il procedimento si svolge secondo quanto disciplinato dal vigente Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 79 del 27/10/2005, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

3. **In caso di domande concorrenti per gli stessi locali concernenti nuove aperture e trasferimenti da zona diversa**, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) richieste di trasferimenti;
- b) richieste di nuove aperture;

4. In caso di parità fra domande di analogo contenuto, i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine di presentazione al protocollo generale delle domande, se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono regolarizzate.

5. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, si considerano concorrenti le domande regolarmente pervenute entro l'8° (ottavo) giorno successivo alla data di presentazione al protocollo generale della prima domanda, comprendendo nel conteggio anche le eventuali giornate festive. Ciò in relazione al termine stabilito per la comunicazione di avvio del procedimento, da farsi entro dieci giorni dalla data di presentazione al protocollo generale delle domande.

Art. 9 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:

- ✚ Curare la dichiarazione di effettuazione attività della S.I.A.E., se ed in quanto dovuta;
- ✚ Comunicare per iscritto, all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'inizio attività.
- ✚ esporre fuori dall'esercizio l'insegna luminosa, anche durante le ore notturne ed i periodi di chiusura, con la scritta "SALA GIOCHI";
- ✚ detenere giochi conformi alle caratteristiche stabilite dalle normative statali vigenti, dotati di tutti i nulla osta necessari dell'AAMS, dei relativi codici identificativi;
- ✚ tenere esposti all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco e la tariffa per i biliardi, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 TULPS, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- ✚ esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
- ✚ cessare ogni servizio e provvedere allo sgombero del locale, all'ora stabilita per la chiusura dell'attività;
- ✚ aprire gli apparecchi di trattenimento e da gioco a richiesta degli Agenti di Pubblica Sicurezza, per le ispezioni ed i controlli necessari;
- ✚ non superare il numero degli apparecchi aventi le caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2007;
- ✚ osservanza di ogni altra disposizione stabilita sia del suindicato decreto che da altre normative statali vigenti nel tempo;
- ✚ collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.

2. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande accessoria, il titolare dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.
- b) Osservare il divieto di cui agli artt. artt. 689 e 691 del codice penale ⁹, nonché eventuali ulteriori divieti stabiliti dal Legislatore in materia di prevenzione dell'alcolismo;
- c) Esporre in luogo visibile l'elenco delle bevande alcoliche con contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcoliche). (per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume)
- d) Osservare il divieto di somministrazione bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco.
- e) Osservare il divieto di somministrare alimenti e bevande durante le ore ed i giorni di chiusura dell'esercizio.
- f) Osservare il divieto di rifiutare, senza un legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domanda o ne corrisponda il prezzo, fatto salvo il rispetto degli artt. 689 e 691 c.p.
- g) Osservare il divieto di impiegare ragazzi di età minore dei 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche.
- h) **Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.**
- i) All'esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l'attività complementare di somministrazione.
- j) Osservare l'obbligo di esporre i prezzi degli alimenti e bevande somministrate, secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 14/2003.

⁹ **Art. 689** Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.

Art. 691 Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 10 – Modifiche ai locali e/o ai giochi esistenti autorizzati

1. Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero di giochi esistenti, nel rispetto comunque di quanto stabilito dalle normative statali **nel tempo vigenti in materia**, dovrà presentare una nuova Comunicazione in merito alle variazioni effettuate, corredata di Relazione redatta e firmata da tecnico abilitato, attestante che l'attività svolta nella sala da gioco a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, consente il rispetto dei limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico rispetto alla documentazione previsionale di impatto acustico presentata in sede di domanda della originaria autorizzazione.
2. Qualora il titolare intenda apportare modifiche alla superficie dei locali adibiti a sala giochi, **fermo restando che non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**, dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie, e successivamente comunicare quanto segue al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione originaria:
 - 🚧 gli estremi della relativa Autorizzazione/Concessione Edilizia;
 - 🚧 la nuova capienza dei locali (nel caso il locale abbia capienza inferiore a 100 posti il richiedente deve dichiarare in calce all'istanza la non assoggettabilità alle norme di Prevenzione Incendi);
 - 🚧 la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché la data di validità dello stesso, in capienza superiore a 100 posti.
3. Il competente Servizio provvederà a rilasciare una presa d'atto ad integrazione del titolo originario già in possesso dall'esercente.

Art. 11 - Età richiesta per fruire della sala da gioco

1. E' fatto divieto di consentire l'utilizzo dei giochi ai minori di anni **14** quando non siano accompagnati da altra persona maggiore. In ogni caso è vietato l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del Tulpas ai minori di anni 18.
2. Quanto indicato al comma precedente viene inserito nell'autorizzazione d'esercizio, tra le prescrizioni inserite a norma dell'art. 9 del TULPS.

Art. 12 - Orari della sala da gioco

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà svolgersi all'interno della seguente fascia oraria:

1. **apertura non prima delle ore 09.00 e chiusura non oltre le ore 23;**
2. eventuali protrazioni dell'orario potranno essere concesse, a richiesta dell'interessato, discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, sulla base di apposite valutazioni che tengano conto degli eventuali sistemi di contenimento del rumore approntati dal titolare dell'esercizio tesi al contenimento dell'impatto acustico rispetto agli insediamenti residenziali;

2. al contrario, potrà essere disposta la riduzione dell'orario qualora venga riscontrato da parte della sala gioco il superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal TULPS, dal vigente C.D.S. dalla L. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – Condizione per l'eventuale utilizzo degli spazi esterni e orario esercizio

1. Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzatura all'esterno dell'esercizio.

✚ La suddetta autorizzazione potrà essere concessa previa valutazione dei seguenti aspetti:

✚ atto che dimostri la disponibilità dell'area;

✚ Verifica del rispetto della pubblica quiete;

✚ Verifica del rispetto delle norme sulla Circolazione Stradale e di pubblica sicurezza

2. Nel caso di accoglimento della richiesta di utilizzo di spazi esterni per la collocazione dei giochi, l'Amministrazione Comunale potrà però disporre delle limitazioni di orario, in particolare per gli esercizi ubicati in zone residenziali, con riferimento al precedente articolo 14.

Art. 14 - Trasferimento di gestione o di proprietà – subingresso

1) Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di sala giochi per atto tra vivi o causa di morte, comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza delle medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e/o professionali, nel caso venga esercitata anche la somministrazione di alimenti e bevande:

2) **SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI:**

a) Il subentrante, prima di iniziare l'attività, è tenuto a presentare a tal fine apposita Denuncia di Inizio Attività, sia per la sala giochi che per la detenzione degli apparecchi, oltre che per l'eventuale somministrazione accessoria, dichiarando l'esistenza di tutti i requisiti e presupposti necessari, che saranno controllati d'ufficio. Dalla data di presentazione delle Dichiarazioni, il subentrante può immediatamente iniziare l'attività.

b) Effettuati gli accertamenti d'ufficio in merito al possesso dei requisiti morali e/o professionali in capo al subentrante, il competente Servizio non rilascerà una nuova autorizzazione, ma una semplice presa d'atto a conferma della prosecuzione, che l'interessato dovrà conservare unitamente alla copia della/e Dichiarazione/i presentata/e.

c) In caso di autorizzazione sanitaria rilasciata al conducente originario per l'attività di somministrazione, questa sarà invece volturata d'ufficio al subentrante – semprechè non vengano apportate modifiche ai locali – e comunicata al competente Servizio dell'Azienda USL.

d) Alla Dichiarazione di subingresso dovrà essere allegato il titolo originario restituito dal cedente ed il contratto stipulato tra le parti consacrato con atto pubblico o a mezzo di scrittura privata con la

sottoscrizione autenticata da Notaio e fiscalmente registrati, oppure dichiarazione del Notaio se lo stesso è in corso di registrazione.

e) Nel caso di subingresso mediante contratto di gestione pro-tempore, il contratto stipulato tra le parti dovrà indicare la durata della gestione ed in tal caso la Dichiarazione presentata ha una validità limitata alla durata prevista dal contratto. La data di scadenza va indicata sulla Dichiarazione. Alla scadenza del contratto di affidamento in gestione, il titolare ha diritto di ottenere la reintestazione, presentando apposita comunicazione al Comune.

f) Qualora il contratto preveda la clausola del rinnovo tacito tra le parti, allo scadere dello stesso, il titolare dell'esercizio dovrà in ogni caso produrre al Comune una certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da entrambi le parti contrattuali, con la quale viene dichiarata la prosecuzione della gestione.

g) La Dichiarazione di subingresso si considera **decaduta** quando il cessionario **non avvia l'attività entro sei mesi** dalla comunicazione, **salvo comprovati casi di forza maggiore**. La decadenza viene pronunciata con apposito atto del Responsabile di Area competente per materia.

3. SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

a) Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono allegare alla Dichiarazione:

 certificato di morte del precedente titolare;

 documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;

 originale della autorizzazione a suo tempo rilasciata.

b) **Nel caso il subentro riguardi anche l'eventuale attività di somministrazione accessoria, il possesso dei requisiti professionali da parte del/gli eredi/i, secondo il disposto dell'art. 13, comma 3 della L.R. 14/2003**, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Tale deroga consente agli eredi di continuare l'attività per il semestre anche senza il possesso dei requisiti professionali.

c) Si osservano le disposizioni già indicate al precedente comma 2, lettere b) e c);

d) **Tuttavia, nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi possono sospendere l'attività per 365 giorni, dandone preventiva comunicazione al Comune**, nelle more della presentazione della eventuale denuncia di subingresso a loro nome o da parte di terzi.

e) **Decorso tale termine senza** la presentazione di denuncia di subingresso, essi **decadono dal diritto di subentro e di riprendere l'attività**. La decadenza viene pronunciata con apposito atto del Responsabile di Area competente per materia.

Art. 15 - Sospensione volontaria dell'attività

1. **Fatti salvi i casi specifici di sospensione dell'attività in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte indicati al precedente articolo 15 (comma 2, lett. g) e comma 3 lett. d)**, il titolare, in corso di esercizio dell'attività, può interromperla secondo le seguenti modalità:

- per un massimo di 08 giorni, anche in caso di ferie, senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.
- La sospensione e/o chiusura temporanea dell'attività dal nono giorno ma non superiore a 90 giorni deve essere comunicata per iscritto, anche se dovuta a ferie.

2. Per un periodo superiore a 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata, comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino ad un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 16 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione o comunque il titolo abilitante all'attività, qualunque sia la denominazione, **decade**:

- a) qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della autorizzazione rilasciata in caso di apertura o trasferimento, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) quando, in caso di subingresso per atto tra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- c) quando, in caso di decesso del titolare, non venga presentata dichiarazione di subingresso entro 365 dalla data del decesso, da parte degli eredi e/o da parte di terzi;

2. L'autorizzazione o comunque il titolo abilitante all'attività, qualunque sia la denominazione, può essere **sospesa** quando:

- a) venga meno la sorvegliabilità dei locali;
- b) quando dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica;
- c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normativi.
- d) per le violazioni che rientrano negli artt 17 , 17 bis, 17 ter, , 17 quater del TULPS e nel caso di abuso di cui all'art. 10¹⁰ e nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS.

2.1 Nei suddetti casi il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente dispone la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

3. L'autorizzazione **può essere revocata**:

- a. qualora il titolare, in caso di attività già avviata, la sospenda per un periodo superiore a 90 giorni senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune;
- b. qualora il periodo di sospensione, ancorchè autorizzato, abbia superato il massimo dei 365 giorni;
- c. qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui al TULPS e di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003;
- d. su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.
- e. qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione disposti nei casi contemplati ai precedenti commi 2 e 3 oppure non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- f. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati.**

¹⁰ : (Per abuso non si intende la semplice violazione amministrativa, bensì per fatti più gravi, connessi alla sicurezza ; occorre pertanto valutare caso per caso; la semplice reiterazioni di violazioni , qualsiasi violazione, può comportare l'applicazione della sanzione accessoria solo se lo prevede la legge – art 8bis legge n. 689/81; così le sanzioni accessorie: per applicarle occorre che sia previsto espressamente dalla legge)

4. Viene disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora, in caso di subingresso, il subentrante dia inizio all'esercizio senza aver presentato la relativa Denuncia al Comune.

Art. 17 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, esclusi i casi in cui è prevista la revoca del titolo, quando non siano già sanzionate dal TULPS, dal cp e da altre leggi, sono punite applicando:

✚ la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo dopo la ripubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna o comunque di rango superiore, vigenti in materia.

Normativa allegata a compendio:

- a) Legge 248/2006 (Finanziaria 2007) – Stralcio – art. 38
- b) Decreto Ministero Economia e Finanze 19 gennaio 2007
- c) Articoli 86 e 110 del TulpS nel testo vigente al momento dell'adozione del presente regolamento
- d) *Decreto Intersettoriale del 27 ottobre 2003*
- e) *Tabella giochi proibiti*
- f) Circolare del Capo della Polizia n. *557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005* (Stralcio in materia di licenza del Questore e tenuta registri per utilizzo e accesso Internet Point)
- g) Artt. 5, 6, 7 L.R. 6/2007
- h) *Stralcio Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Stralcio Legge 248/2006

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

Art. 38.

Misure di contrasto del gioco illegale

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco *disciplinato dal regolamento* di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al *comma 498*, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti

di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettuò la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal *regolamento di cui al* decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, *il numero 3)* della lettera *b)*, con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle

finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.»

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

2. alla lettera *c*), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 gennaio 2007
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;

Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita specializzati;

Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;

Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, **e' demandata ad un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento alle diverse tipologie;**

Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal T.U.L.P.S.;

Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della coesistenza o meno di attivita' di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali destinati alla raccolta;

Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi **come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. **Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.****

2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.:

a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **aventi come attivita' principale la commercializzazione di giochi pubblici**;

b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

c) **sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.**

3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Art. 2.

Numero massimo di apparecchi installabili

1. **In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), e' installabile** un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui **all'art. 110, comma 6**, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco **non puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.**

Art. 3.

Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore eta', l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, **sono vietati ai suddetti soggetti.**

Il punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalita' tali da garantire:

a) la continuita' del collegamento tra apparecchio e rete telematica;

b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;

c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

6. In nessun caso e' consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Roma, 18 gennaio 2007

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 141

Tabella Finanziaria 2006

Tabella di sintesi delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2006 negli articoli 86 e 110 del TULPS

Tabella di sintesi delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2006 negli articoli 86 e 110 del TULPS.

Prima della modifica	Dopo la modifica - Legge finanziaria 2006
<p>Art. 86. comma 3, del TULPS</p> <p>La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati</p>	<p>Art. 86. comma 3, del TULPS</p> <p>Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per l'attività di produzione o di importazione;b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

Modifiche all'art. 110 del Tulp introdotte dalla legge finanziaria 2007 <i>(in corsivo le modifiche)</i>	
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.	
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse	
3.L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.	
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.	
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.	5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato <i>e gli apparecchi di cui al comma 6.</i>
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima	

<p>della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;</p> <p>b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:</p> <p>a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;</p> <p>b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;</p> <p>c) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;</p> <p>d) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;</p> <p>e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.</p>	
<p>7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:</p> <p>a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;</p> <p>c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione</p>	

all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.	
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.	
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.	
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.	
<p>9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:</p> <p>a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p>b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p>c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;</p>	<p><i>9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:</i></p> <p>a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p>b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p>c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti</p>

<p>d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p>e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere precedenti, è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;</p> <p>f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi od i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.</p>	<p>commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;</p> <p>d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;</p> <p><i>e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;</i></p> <p>f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».</p>
<p>9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.</p>	
<p>9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.</p>	
<p>9- quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.</p>	

<p>10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.</p>	
<p>11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.</p>	

**NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO DI GIOCHI INSTALLABILI
DI CUI ALL'ART.110 CO.6, lett. A) DEL R.D. 773/1931
Decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.255 del 3/11/03**

BAR (come definiti dall'Autorizzazione Sanitaria)

Superficie di somministrazione in mq.	15 – 29	30 – 99	100 – 149	Da 150 in poi	
Numero apparecchi consentiti	1	2	3	4 (num.max)	

RISTORANTI E SIMILI (come definiti dall'Autorizzazione Sanitaria)

Superficie di somministrazione in mq.	30 – 59	60 – 199	200 – 299	Da 300 in poi	
Numero apparecchi consentiti	1	2	3	4 (num.max)	

ALBERGHI

Numero di Camere	20 – 39	40 – 59	60 – 79	80 – 199	200 – 299	Da 300 in poi
Numero apparecchi consentiti	1	2	3	4	5	6 (num.max)

SALA GIOCHI

Superficie del locale	
Numero apparecchi consentiti	1 Gioco ogni 10 mq.

CIRCOLO CON SOMMINISTRAZIONE AI SOLI SOCI

Superficie di somministrazione in mq.	Si applicano gli stessi parametri dei pubblici esercizi
Numero apparecchi consentiti	

AGENZIA DI RACCOLTA SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE

Superficie del locale	15 - 29	30-44	45 -59	60 – 74	75 – 89	90- 199	200- 299	Da 300 in poi
Numero consentiti	1	2	3	4	5	6	7	8 (num.max)

AGENZIA DI RACCOLTA SCOMMESSE SU INCARICO DI CONCESSIONARI DI GIOCHI

Superficie del locale	15 – 29	30 – 99	100 – 149	Da 150 in poi
Numero apparecchi consentiti	1	2	3	4 (num.max)

SEGUE DETTAGLIO

Tipologia di attività	Fino a	Giochi contingentati (numero massimo)
Bar (e circoli)	Fino a 14 mq	0
	Fino a 29 mq	1
	Fino a 99 mq	2
	Fino a 149 mq	3
	Oltre i 150 mq	4
Ristorante (e circoli)	Fino a 29 mq	0
	Fino a 59 mq	1
	Fino a 199 mq	2
	Fino a 299 mq	3
	Oltre i 300 mq	4
Albergo	Fino a 19 camere	0
	Fino a 39 camere	1
	Fino a 59 camere	2
	Fino a 79 camere	3
	Fino a 199 camere	4
	Fino a 299 camere	5
	Oltre 300 camere	6
Agenzia di scommesse	Fino a 29 mq	0
	Fino a 59 mq	1
	Fino a 199 mq	2
	Fino a 299 mq	3
	Oltre i 300 mq	4
Agenzia di scommesse su incarico dei concessionari	Fino a 14 mq	0
	Fino a 29 mq	1
	Fino a 49 mq	2
	Fino a 99 mq	3
	Oltre i 100 mq	4
Sala giochi il numero di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso. Essi sono collocati in aree specificamente dedicate.	Fino a 9 mq	0
	Fino a 19 mq	1
	Fino a 29 mq	2
	Fino a 39 mq	3
	Fino a 49 mq	4
	Fino a 59 mq	5
	Fino a 69 mq	6
	Fino a 79 mq	7
	Ogni ulteriori 10 mq (senza limite max)	+1

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8,

Roma, 29 agosto 2005

OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. **Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.**

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO-BOLZANO

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA

AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALL'ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ROMA

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7 – Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni.

- Disciplina della licenza.

L'articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore".

Con tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale", sicché la tassatività dell'esclusione implica che la licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto

interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 9 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.

Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti: a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I – Capo III), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca); b) i controlli e le sanzioni (Titolo I – Capo IV), e, particolarmente, l'art. 16 (controlli) e l'art. 17 (sanzioni penali); c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III – Capo II), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi di pubblica sicurezza); d) quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 153).

In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con le modalità indicate nella circolare ministeriale 1001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, redatta in conformità al **modello in all. 1**, sarà corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero competente.

Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.

Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990).

Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.

Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.

Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli elementi addotti nella motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in ogni altro caso in cui si verificano successivamente le condizioni negative di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela, anche ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.

Decreto interministeriale 16 agosto 2005.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per

innovazione e le tecnologie, adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero (www.interno.it); esse ineriscono principalmente: all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti; alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai predetti servizi in assenza della previa identificazione;

al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari di polizia, come specificato nel medesimo decreto.

Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7. In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate i servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..

Disciplina dei controlli.

Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che l'accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.

Per completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di P.S., espressamente richiamato, fra le disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui in commento.

Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura penale per l'interruzione delle attività costituenti reato.

Art. 8 e seguenti

- *omissis*

o o o

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it), le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le categorie e gli organi interessati, sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e di voler esporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di rilievo.

Si unisce a tal fine il **modello informativo in all. 4**, rappresentando che, in adesione alla ricordata ministeriale n. 1001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.

DIRETTORE
IL
GENERALE
(De Gennaro)

CAPO
DELLA

DELLA
PUBBLICA

POLIZIA
SICUREZZA

[« indietro](#)

[Versione Stampabile](#)

[Inizio](#) 

**21-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -
PARTE PRIMA - N. 66
CAPO II**

Disciplina dei centri di telefonia

Art. 5

Definizione e ambito di applicazione

1. Con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.

2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

Art. 6

Condizioni per l’esercizio dell’attività

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all’attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:

- a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l’esercizio dell’attività dei centri di telefonia;
- b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
- c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicità dei prezzi.

Art. 7

Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l’attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del 1998 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all’articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell’attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a). L’autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L’atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.

Stralcio Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni:

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192)

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla [Legge 11 febbraio 2005, n. 15](#) e dal [Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35](#))

**Articolo 21. ⁽¹⁾
(Disposizioni sanzionatorie)**

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

**Capo IV-bis ⁽¹⁾
Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso**

(1) Capo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e comprendente gli articoli da 21-bis a 21-nonies.

**Articolo 21-bis.
(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)**

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

**Articolo 21-quinquies.
(Revoca del provvedimento)**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro

indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21-septies.
(Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21-octies.
(Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".